

ESEMPI di applicazione dei principi contenuti nella legge 92/2012 agli incentivi per l'assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità

Rapporti di lavoro diretti			
Prima	Dopo	Benefici applicabili alla seconda fattispecie (colonna "Dopo")	Note
Assunzione a tempo determinato	Assunzione successiva a tempo indeterminato <i>(con discontinuità tra i due rapporti)</i>	Si benefici, per 12 mesi. Tranne i casi in cui per la durata del rapporto precedente il lavoratore abbia maturato un diritto di precedenza nell'assunzione (di solito questo avviene se il lavoratore, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi)	Per effetto del combinato disposto degli articoli della legge 223/1991 in materia di incentivi e dell'art. 4, co. 13, l. 92/2012, circa il cumulo degli incentivi: • Si benefici (è un caso di cumulo) • Solo 12 mesi invece di 18 (l'art 25 co 9 si applica integralmente solo se non c'è precedente rapporto a termine dalle liste di mobilità)
Assunzione a tempo determinato per periodo > 12 mesi <i>(ovvero più rapporti a termine continui o discontinui per periodo complessivo > 12 mesi)</i>	Trasformazione entro 12 mesi	SI benefici <i>(a prescindere dalla configurabilità di un diritto di precedenza in capo al lavoratore trasformato)</i>	Art. 8, co. 2, l. 223/1991
	Trasformazione dopo 12 mesi	NO benefici	

Somministrazione (1) - utilizzazione prima indiretta e poi diretta <i>(paragrafo 3.3 della circolare)</i>			
Prima	Dopo	Benefici applicabili alla seconda fattispecie (colonna "Dopo")	Note
Agenzia assume a tempo determinato e somministra ad ALFA	ALFA assume a tempo indeterminato <i>(con o senza interruzione)</i>	SI benefici per 12 mesi	Le assunzioni a tempo indeterminato successive ad una somministrazione vanno equiparate - rispetto ai benefici della legge 223 - all'ipotesi della trasformazione; non si pone il problema del rispetto del diritto di precedenza, se viene assunto lo stesso lavoratore in precedenza utilizzato in somministrazione, poiché l'utilizzazione di un lavoratore somministrato non genera un diritto di precedenza.
Agenzia assume a tempo determinato e somministra ad ALFA per meno di 12 mesi <i>(con una o più missioni)</i>	ALFA assume a tempo determinato	SI benefici per il periodo residuo	Principio del cumulo riferito al singolo utilizzatore (articolo 4, co. 13, l. 92/2012)
Agenzia assume a tempo determinato e somministra a ALFA per $\geq$ 12 mesi <i>(con una o più missioni)</i>	ALFA assume a tempo determinato	NO benefici	

Somministrazione (2) - utilizzazione prima diretta e poi indiretta (paragrafo 3.4 della circolare)			
Prima	Dopo	Benefici applicabili alla seconda fattispecie (colonna "dopo")	Note
ALFA licenzia Tizio <i>(licenziamento collettivo o per giustificato motivo oggettivo inerente Alfa)</i>	Agenzia somministra Tizio ad ALFA entro sei mesi dal licenziamento	NO	Cfr. art. 4, co. 12, lett. a), l. 92/2012.
ALFA svolge con Tizio un rapporto a termine agevolato	Agenzia somministra Tizio ad ALFA	SI benefici per periodo residuo. Tranne i casi in cui per la durata del rapporto precedente il lavoratore abbia maturato un diritto di precedenza nell'assunzione (di solito questo avviene se il lavoratore, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi)(NB: <i>qui rileva solo la precedenza - residuale - per assunzione a tempo determinato; cfr. art. 5, co. 4 quinquies, d.l.vo 368/2001, circa le attività stagionali</i>)	Principio del cumulo, riferito all'utilizzatore (articolo 4, co. 13, l. 92/2012).
ALFA licenzia Tizio <i>(licenziamento collettivo o per giustificato motivo oggettivo inerente Alfa) (o cessa rapporto generando un diritto di precedenza all'assunzione a termine)</i>	Agenzia somministra <u>Caio</u> ad Alfa, senza offrire prima la riassunzione a <u>Tizio</u>	NO	Cfr. art. 4, co. 12, lett. b), secondo periodo, l. 92/2012.

Somministrazione (3) - assunzione a tempo indeterminato (paragrafo 3.4 della circolare)	
Successione di rapporti	Benefici applicabili
Alfa assume dalle liste di mobilità un lavoratore – non titolare di indennità di mobilità - per dodici mesi dal primo gennaio al 31 dicembre 2013	Spetta ad Alfa la riduzione contributiva per tutto il 2013
L'agenzia di somministrazione lo assume a tempo indeterminato dalle liste di mobilità dal primo gennaio 2014 e:	
lo somministra a Beta per sei mesi dal primo gennaio al 30 giugno 2014	spetta all'agenzia la riduzione contributiva per i primi sei mesi di somministrazione a Beta
lo somministra per 24 mesi dal primo luglio 2014 al 30 giugno 2016 ad Alfa	non spetta alcuna riduzione contributiva durante la somministrazione ad Alfa, perché il lavoratore aveva un diritto alla riassunzione presso Alfa
Successione di rapporti	Benefici applicabili
L'agenzia di somministrazione assume a tempo indeterminato e pieno un lavoratore ultra cinquantenne titolare di indennità di mobilità residua di 40 mesi e somministra consecutivamente a Primus, Secundus e Tertius, tutti operanti nelle aree di cui al testo unico approvato con D.P.R 218/1978; in particolare:	All'agenzia spetta il contributo mensile per 36 mesi perché il lavoratore è stato sempre somministrato nelle aree particolarmente agevolate; la riduzione contributiva spetta per 18 mesi, se non ricorrono le condizioni ostative relative ai vari utilizzatori.
somministra per 12 mesi il lavoratore a Primus	
poi , senza interruzione, per 12 mesi a Secundus	
quindi, sempre senza interruzione, per 12 mesi a Tertius	
Successione di rapporti	Benefici applicabili
L'agenzia di somministrazione assume a tempo indeterminato e pieno un lavoratore ultra cinquantenne titolare di indennità di mobilità residua di 40 mesi e:	All'agenzia spetta il contributo mensile per 24 mesi, durante la somministrazione a Primus e Secundus; non spetta il contributo durante la somministrazione a Tertius, perché Tertius non opera nelle aree agevolate e, alla data della somministrazione, era scaduto il periodo non connesso a tali aree. La riduzione contributiva spetta per 18 mesi, se non ricorrono le condizioni ostative relative ai vari utilizzatori.
somministra per 12 mesi il lavoratore a Primus, operante nelle aree di cui al testo unico approvato con D.P.R 218/1978	
poi, senza interruzione, per 12 mesi per lo stesso periodo a Secundus, operante nelle aree di cui al testo unico approvato con D.P.R 218/1978	
quindi, sempre senza interruzione, per 12 mesi a Tertius, <u>non</u> operante nelle aree di cui al testo unico approvato con D.P.R 218/1978	

Somministrazione (3) - assunzione a tempo indeterminato <i>(paragrafo 3.4 della circolare) (segue)</i>	
Successione di rapporti	Benefici applicabili
L'agenzia di somministrazione assume a tempo indeterminato e pieno un lavoratore ultra cinquantenne titolare di indennità di mobilità residua di 40 mesi e:	All'agenzia spetta la riduzione contributiva per 18 mesi, se non ricorrono le condizioni ostative relative ai vari utilizzatori. All'agenzia spetta il contributo mensile per complessivi 30 mesi, così composto:
• somministra per 12 mesi il lavoratore a Primus, operante nelle aree agevolate	spetta il contributo mensile nei primi 12 mesi di somministrazione
• poi per altri 12 mesi Secundus, non operante nelle aree agevolate	continua a spettare il contributo mensile per ulteriori 12 mesi
• poi lo mantiene in disponibilità per sei mesi,	non spetta il contributo mensile perché le mensilità del contributo dalla ventiquattresima alla trentaseiesima presuppongono che il lavoratore effettui la prestazione lavorativa nelle aree agevolate; in questo periodo manca la prestazione lavorativa in senso stretto
• poi lo somministra per 12 mesi a Quartus, operante nelle aree agevolate	spetta il contributo mensile per i primi sei mesi di somministrazione, corrispondenti agli ultimi sei mesi del triennio astrattamente agevolato, decorrente dall'originaria assunzione da parte dell'agenzia.